

Il medico in formazione specifica in Medicina Generale **può svolgere gli Incarichi Convenzionali di Medicina Generale** previsti dall'[Accordo Collettivo Nazionale](#) (ACN):

- **Assistenza Primaria (i Medici di Famiglia)**
- **Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)**
- **Emergenza Territoriale 118**
- **Medicina dei Servizi (e Attività Territoriali Programmate)**
- **Medicina Penitenziaria**

Secondo l'art. 9 del [Decreto Legge "Semplificazioni" n. 135/18](#), dal 2019 è prevista al comma 1 la possibilità di assumere un **incarico di cui all'ACN della Medicina Generale**.

"Fino al ((31 dicembre 2024)), in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale."

Secondo quanto stabilito dall'ACN vigente, i Medici in Formazione Specifica in Medicina Generale possono assumere incarichi a tempo determinato (come provvisori o sostituti) e incarichi di titolarità, definiti "temporanei", nelle more del raggiungimento del titolo di Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Attenzione, è previsto un limite per i suddetti incarichi "temporanei": per la Continuità Assistenziale il contratto prevede un massimo di **24h/settimanali**, mentre per l'Assistenza Primaria è previsto un limite **massimo di 1000 assistiti**, secondo quanto previsto dalla [Legge di Conversione del DL Riaperture, n. 52 del 19 maggio 2022, art. 12 comma 3 bis](#).

Inoltre risulta incompatibile, durante il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, la titolarità di un incarico a ore e un incarico a scelte, secondo quanto previsto dall'ACN vigente.

Incompatibilità con incarichi NON convenzionali

Durante il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, risultano **incompatibili incarichi di lavoro dipendente, nonché la Libera Professione**.

Le uniche eccezioni risultano l'attività certificativa e le visite occasionali nell'ambito dell'attività convenzionale di Medicina Generale (come previsto dall'ACN 18.6.2020, Art. 7, 10, 13).

Per quanto riguarda gli ammessi in **sovrannumero secondo la legge 401/00**, "non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi". Per colleghi sovrannumerari sec. DL Calabria 35/2019, secondo quanto previsto dalla sentenza del TAR della Regione Lazio del Dicembre 2022 e confermato dal Consiglio di Stato, tale incompatibilità con incarichi in Libera Professione non è prevista purchè questo non comprometta la regolare frequenza con il CFSGM.

Riconoscimento ore

Secondo quanto previsto dalla [Legge di Conversione del DL Riaperture, n. 52 del 19 maggio 2022, art. 12 comma 3 bis](#), **fino al 31/12/2024** possono essere riconosciute le ore di **attività convenzionale** previste dall'Accordo Collettivo Nazionale. Infatti, secondo il comma 3bis, "Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999". Con il [DL 198/2022 \(art.4, comma 9-quater\)](#) sono state inoltre prorogate sino al 31 Dicembre 2023 le disposizioni dell'Art. 2-quinquies del DL n.18 del 17 Marzo 2020, che fa riferimento

al riconoscimento delle ore svolte in incarichi convenzionali a tempo determinato (sostituzioni e incarichi provvisori).

Vediamo ora le principali domande raccolte dagli aspiranti colleghi:

1. Ho un contratto come dipendente ospedaliero, devo dimettermi per poter frequentare il corso? E se devo dare un periodo di preavviso?

Secondo [L'art. 11 comma 6 del D.M. del 7 Marzo 2006](#): "Il medico in formazione, ove sussista un rapporto di **pubblico impiego** è collocato, compatibilmente, con le esigenze di servizio, in posizione di **aspettativa** senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza." In caso di dimissioni invece esse devono essere richieste entro l'inizio effettivo del corso; in caso di preavviso, i mesi previsti possono essere svolti successivamente all'iscrizione al corso, ma potrebbe ritardare l'inizio effettivo dello stesso.

2. Ho un contratto convenzionale (118, incarico provvisorio di Assistenza Primaria o Continuità Assistenziale) o un incarico di medicina penitenziaria, devo dimettermi per iscrivermi al corso?

No, almeno per i medici iscritti ai trienni 2019/22, 2020/23, 2021/24, grazie al [Decreto Ministeriale del 28.9.20](#) e successiva [proroga del 14.7.21](#) che permette di mantenere gli incarichi in essere al momento dell'iscrizione, purché siano incarichi convenzionali previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale, inclusa la medicina penitenziaria.

3. Posso fare domanda per prendere una carenza e diventare titolare di un incarico già dal primo anno di Corso?

Sì, secondo la legge nazionale già dal primo anno è possibile diventare titolare di un incarico convenzionale "temporaneo" di Medicina Generale, secondo [l'Art. 9 del D.L. 135/18](#) e [Art. 12 del D.L. 35/19](#), partecipando alle graduatorie residue pubblicate sui BU Regionali e messe a bando dopo l'assegnazione per trasferimenti e per graduatoria regionali a chi è già in possesso del diploma; l'ordine di assegnazione seguirà quello di iscrizione ai trienni del corso: medici borsisti frequentanti il 3°, 2° e 1° anno e successivamente medici del 3°, 2° e 1° anno entrati con [D.L. Calabria](#).

4. Ho un incarico provvisorio di Assistenza Primaria, mi verrà sospesa la borsa di studio?

Secondo [l'Art. 2-quinquies comma 2 prorogato fino al 31/12/2023](#), "in caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa." Per incarichi temporanei o di sostituzione invece, tale sospensione non è prevista.

5. Ho un incarico convenzionale, le ore di attività sono riconosciute come ore di tirocinio pratico?

Secondo quanto previsto dalla [Legge di Conversione del DL Riaperture, n. 52 del 19 maggio 2022, art. 12 comma 3 bis, fino al 31/12/2024](#) le ore di attività convenzionale (di cui all'ACN) svolte dai Medici in Formazione devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche.

Inoltre ricordiamo che i medici iscritti ai trienni 2019/22 con il [DM del 29.9.2020](#) e successivi 2020/23 e 2021/24 con il [DM del 14.7.2021](#), possono mantenere gli incarichi convenzionali (ivi inclusi la medicina penitenziaria) di cui all'Accordo Collettivo Nazionale in essere al momento dell'iscrizione al corso, le cui ore rimangono computabili nel monte ore delle attività pratiche secondo [l'Art. 2-quinquies](#).

NB: Relativamente agli incarichi temporanei conferiti ai sensi del [D.L. 135/18](#) e successive modificazioni del [D.L. 35/19](#), essi risultano da un punto di vista contrattuale degli incarichi a tempo determinato, con successiva conversione in contratto a tempo indeterminato all'effettivo conseguimento del diploma.

6. Posso assumere più di un incarico convenzionale?

Secondo [l'ACN vigente](#), "Ai medici con incarico temporaneo può essere attribuito un solo incarico a ciclo di scelta o ad attività oraria".

7. Con un incarico temporaneo di Assistenza Primaria a Scelte posso ottenere gli incentivi previsti?

Secondo [l'ACN vigente](#), "è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 47, comma 2 per l'attività assistenziale a ciclo di scelta", compresa dunque la quota capitaria fissa (A), la quota capitaria variabile (B), quota per i servizi (C), quota del fondo aziendale dei fattori produttivi (D), quota per ulteriori attività e prestazioni (E).

8. Posso iscrivermi a un master durante il CFSMG?

Sì, non esiste alcuna normativa vigente che renda incompatibile per i Medici in Formazione la frequenza di master, purché questa non comprometta la regolare frequenza del corso.

9. Posso frequentare un corso di specializzazione o un dottorato di ricerca durante il CFSMG?

No, se si frequenta un corso di specializzazione bisognerà dimettersi prima dell'inizio del CFSMG. Secondo [l'art. 11 comma 1 del D.M. del 7 Marzo 2006](#) infatti: *"durante la frequenza del corso e', altresì, esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine e prima dell'inizio dei corsi di formazione, le regioni o province autonome provvedono a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili."*